

## L'usura sopravvenuta nei contratti bancari

Marzo 4, 2016

**Maurizio Tidona**

Avvocato

Corrispondenza:

[m.tidona@tidona.com](mailto:m.tidona@tidona.com)

La Legge n. 108 del 1996, all'art. 2, dispone - nella formulazione in vigore dal 14 maggio 2011 - che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Si ha usura sopravvenuta nell'ipotesi in cui, in epoca successiva alla stipulazione del contratto bancario, il tasso d'interesse risulti superiore al tasso-soglia determinato come sopra.

La legge n. 24 del 2001 di conversione del decreto legge n. 394 del 2000, quale interpretazione autentica della legge n. 108 del 1996, ha chiarito che le sanzioni civili e penali di cui agli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. trovano applicazione solo con riguardo alle pattuizioni che si configurano quali usurarie sin dall'inizio.

In particolare l'art. 644 c.p. stabilisce che chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

L'art. 1815, comma 2, c.c. stabilisce che "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

La circostanza però che l'usura sia "sopravvenuta", cioè che si sia realizzata solo dopo la conclusione del contratto, non implica che il debitore (mutuatario, cor-

rentista o altro soggetto comunque obbligato al pagamento), debba continuare a corrispondere il tasso di interesse pattuito, anche se questo abbia superato il tasso-soglia durante l'operatività del rapporto bancario (e non sin dall'inizio).

La giurisprudenza ritiene che in caso di superamento nel corso del rapporto del tasso-soglia previsto dalla legge sull'usura, il tasso pattuito debba ritenersi inefficace nei limiti del superamento (c.d. inefficacia parziale).

- Tribunale di Roma, sez. IV, sentenza del 16 settembre 2014:

“In caso di superamento del tasso soglia per effetto dell'applicazione degli interessi di mora, la soluzione va ricercata nella riconduzione di questi ultimi nei limiti del tasso soglia ai sensi degli artt. 1419, comma 2 cc e 1339 cc, trattandosi al più di usurarietà sopravvenuta”.

- Tribunale di Benevento, sent. n. 2 del 2 gennaio 2009:

“Per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del d.lg. 29 dicembre 2000 n. 394, in caso di usurarietà originaria (superamento del tasso soglia già al momento della stipula del contratto) si applica la sanzione della non debenza di alcun interesse, mentre in caso di usurarietà sopravvenuta (superamento del tasso soglia in un momento successivo in un contratto stipulato anteriormente all'entrata in vigore del d.lg. 29 dicembre 2000 n. 394) si ha comunque la riduzione degli interessi entro il limite del tasso soglia usurario”.

Questo sicuramente ha una sua ragion d'essere nel caso in cui in corso di rapporto il tasso pattuito ed applicato superi il tasso-soglia esclusivamente per effetto di variazioni di quest'ultimo in diminuzione. In questo caso pertanto dovrebbe applicarsi senz'altro il tasso-soglia.

Nel caso in cui invece il tasso applicato venga a superare il tasso soglia in seguito a modificazioni unilaterali della banca, o anche a pattuizioni concluse successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996 (e quindi in piena conoscibilità da parte della banca della norma violata), la sanzione potrebbe essere co-

munque quella prevista dal comma 2 dell'art. 1815 c.c., anche nell'ipotesi di usura sopravvenuta, con la conseguenza che nessun tasso di interesse sarebbe dovuto alla banca (in tal senso, Tribunale di Padova, sentenza n. 2600 del 30 luglio 2014, giudice dott.ssa Caterina Santinello).

Secondo il tribunale patavino, diversamente, non solo la norma si presterebbe a facili elusioni, pattuendo un tasso non usurario e successivamente, anche soltanto nel giorno successivo, modificandolo in peius, ma si finirebbe per premiare e trattare diversamente modifiche unilaterali ugualmente contrastanti con il dettato normativo.

Questo in quanto, in tal caso, gli interessi usurari sarebbero conseguenza o di un negozio giuridico unilaterale posto in essere dalla banca, rispetto al quale pertanto la volontà del cliente sarebbe ininfluyente, o di una convenzione sorta a seguito dell'accettazione di una "proposta di modifica unilaterale del contratto" formulata dalla banca e tacitamente accettata dal correntista ex art. 118, comma 2, TUB.

In entrambe le ipotesi il cliente si sarebbe nuovamente impegnato a corrispondere gli interessi al nuovo tasso.

Di conseguenza, poiché le modifiche unilaterali si considerano approvate in mancanza di recesso da parte del cliente nel termine di legge, tra la banca e il cliente interviene sostanzialmente una nuova pattuizione, idonea a determinare da sola o assieme ad altre clausole il superamento del tasso soglia, da intendersi - nella interpretazione del tribunale patavino con la sentenza n. 2600 del 2014 - sanzionabile anche con il disposto dell'art. 1815, comma 2, c.c.

Del resto, scrive il giudice, l'art. 1 del d.l. n. 394 del 2000 (convertito nella legge n. 24/2001), quale legge di interpretazione autentica della legge n. 108 del 1996, stabilisce che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge" non solo nel momento in cui essi sono "promessi" ma anche in quello in cui sono "comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Pertanto, ragionando come sopra, potrebbe sostenersi che qualora il nuovo vincolo obbligatorio sorga per il cliente nel corso del rapporto, e il superamento di-

penda dall'esercizio dello ius variandi (in pejus) ad iniziativa della banca, si possa fare riferimento a questo momento e non a quello dell'originaria pattuizione per il raffronto con il tasso-soglia e la verifica del suo superamento, con le stesse conseguenze previste per l'usura originaria.

Nell'ipotesi di superamento dei tassi soglia periodicamente stabiliti in un contratto bancario concluso successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 108/1996, non vi è dubbio, per quanto scritto, che l'usura sopravvenuta nel corso del contratto comporta l'inopponibilità al cliente dei tassi eccedenti tale limite (così anche Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, Decisione n. 1796 del 3 aprile 2013).

Tale interpretazione, che appare l'unica possibile, è confermata anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 602/2013, che seppure genericamente motivata, ha confermato l'univoco indirizzo giurisprudenziale che ritiene che in ipotesi di superamento del tasso-soglia dell'usura in un rapporto bancario (in caso di tasso-soglia superato in contratto concluso successivamente all'emanazione della legge sull'usura) il tasso che la banca deve applicare, in sostituzione automatica al tasso convenzionale illegittimo, è quello previsto dal tasso soglia relativo al periodo di riferimento.

Per ricevere i futuri Reports si iscriva alla nostra newsletter dal sito [www.tidona.com](http://www.tidona.com)

© Tidona Copyright - È vietata la riproduzione.

È consentito il solo link a questo documento PDF ma non l'inserimento nel proprio sito.